

(N. 1199)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(TAVIANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 1955

Norme per la nomina del sottotenente del Corpo equipaggi militari marittimi (C. E. M. M.) direttore del Corpo musicale della Marina militare.

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 29 giugno 1913, n. 797, concernente l'ordinamento dei Corpi militari della Marina disponeva, all'articolo 24, che alla nomina del direttore del Corpo musicale dovesse farsi luogo secondo le norme stabilite con decreto reale. Peraltro il decreto-legge luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 1028, concernente conferimento del grado di sottotenente del C.E.M.M. al direttore del Corpo musicale, non conteneva norme per la nomina dell'ufficiale predetto.

Successivamente, con legge 8 luglio 1926, n. 1178, furono dettate nuove disposizioni sull'ordinamento della Marina militare e fu regolata, fra l'altro, la materia relativa all'ordinamento dei Corpi militari e al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo (capi II e III della legge anzidetta). La legge

stessa, tuttavia, nel disporre che gli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi sono reclutati dai sottufficiali secondo le norme in vigore, non ha dettato alcuna particolare disposizione circa la nomina del direttore del Corpo musicale.

Poichè non si ritiene che l'ufficiale, al quale si deve attribuire l'incarico di direttore del Corpo musicale, possa essere nominato dai sottufficiali, secondo le norme in vigore per le altre categorie del C.E.M.M., in quanto trattasi di carica per la quale viene richiesta un'adeguata preparazione tecnico-professionale, si è predisposto l'unito disegno di legge inteso a stabilire che tale nomina è effettuata mediante pubblico concorso, in conformità di quanto avviene per i direttori dei Corpi musicali dell'Esercito e dell'Aeronautica e secondo

la procedura che fu seguita di fatto prima della emanazione della citata legge n. 1178, per la nomina dell'ufficiale direttore del Corpo musicale rimasto in carica fino al 19 luglio dello scorso anno, data in cui è stato raggiunto dai limiti di età per il collocamento a riposo.

All'onere per compensi alla commissione esaminatrice del concorso, che potrà derivare dall'attuazione del disegno di legge, sarà fatto fronte con i normali stanziamenti di bilancio.

Sul provvedimento si è pronunciato favorevolmente il Consiglio superiore delle Forze armate.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La nomina del sottotenente del Corpo equipaggi militari marittimi direttore del Corpo musicale è conferita in seguito a concorso per titoli e per esami.

Al concorso predetto possono essere ammessi i cittadini italiani che abbiano compiuto il venticinquesimo e non superato il trentottesimo anno di età e siano in possesso dei diplomi di composizione o di strumentazione per banda rilasciati da un Conservatorio musicale governativo o pareggiato.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti dei candidati che siano impiegati statali di ruolo ovvero ufficiali o sottufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente.

I programmi e le modalità delle prove di esame ed i criteri di valutazione dei titoli posseduti dai concorrenti sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro.